

## OBIETTIVO OV

L'ARIF ha partecipato intensivamente al processo di consultazione sui progetti LSF/LIFin e da due anni si prepara all'entrata in vigore di questa normativa: ha presentato progetti ai suoi omologhi per unire gli sforzi, costituito una task force ed è in contatto con vari partner chiave.

Una volta che il testo legale sarà definitivamente approvato, l'ARIF adatterà i suoi statuti e la sua organizzazione per soddisfare i requisiti della legge. La nostra organizzazione si sforzerà di partecipare il più possibile al processo di elaborazione delle ordinanze di applicazione e presenterà una domanda di abilitazione in qualità di organismo di vigilanza (OV), autonomamente o in collaborazione con uno o più organismi interessati a collaborare con lei. Diverse entità, non soltanto OAD, si sono dichiarate interessate a unirsi all'ARIF per fornire molte delle prestazioni previste dalla legge.

L'ARIF allargherà il campo di vigilanza e fornirà nuove prestazioni, soprattutto in materia di formazione nonché, se il testo definitivo della legge lo permetterà, in materia di registrazione dei consulenti alla clientela e di mediazione.

Nuove persone saranno integrate nella sua struttura per completare la


gamma delle sue competenze e assicurare la separazione tra l'amministrazione e la direzione. Attualmente il Comitato dell'ARIF è formato da 18 specialisti del settore finanziario, della gestione patrimoniale, dei trust, del diritto contabile, amministrativo e penale così come del compliance management.

L'ARIF gode di un'eccellente reputazione presso le autorità e presso i suoi membri. Essa è dotata di uno strumento amministrativo perfezionato, sviluppato nel corso di diciassette anni nell'ambito della vigilanza LRD. La maggior parte dei suoi membri si occupa di gestione patrimoniale o svolge attività di trustee. Essa offre un'alternativa, auspicata da numerosi attori della piazza finanziaria, agli altri progetti di organismi di vigilanza, generalmente basati in Svizzera tedesca e maggiormente legati a organizzazioni professionali, mentre l'ARIF è totalmente indipendente.

L'ARIF vanta una grande solidità e flessibilità grazie alla sua struttura di milizia; possiede consistenti riserve finanziarie e i suoi programmi di formazione sono riconosciuti come i migliori della categoria forniti in Svizzera.

L'obiettivo dell'ARIF è di raddoppiare come minimo il numero dei suoi membri nel periodo durante il quale gli assoggettati alla LSF/LIFin dovranno mettersi a norma, poiché l'esperienza insegna che il rush finale avviene solitamente a ridosso dell'ultima scadenza possibile.

La LSF e la LIFin offrono all'ARIF l'opportunità di allargare il suo campo di vigilanza e accrescere il rendimento dello strumento amministrativo che ha messo in atto. L'ARIF ha sempre previsto quest'evoluzione e ha già ampiamente modificato i suoi statuti in questa prospettiva. Oggi i suoi sforzi si sono concretizzati.



### COLOPHON

Newsletter: 2 numeri all'anno, distribuiti per mailing elettronico, tiratura su carta secondo necessità.

Editore: Association Romande des Intermédiaires Financiers (ARIF), 8 rue de Rive, 1204 Ginevra.

Responsabile redazione: Norberto BIRCHLER (direttore)

Redattori: Membri del Comitato dell'ARIF

Progettazione: Alain SAINT-SULPICE

Indirizzo postale: Casella postale 3178 - 1211 Ginevra 3

Tel. +41.22.310.07.35 Fax +41.22.310.07.39

# Programma di formazione 2017-2019


## 2017 - 2018

<b>E</b>	28 September 2017	<b>C</b>	2 pm - 5 pm	Geneva	«Automatic exchange of information and tax compliance»
<b>F</b>	3 octobre 2017	<b>CoD</b>	13h30 - 17h30	Genève	Formation de base - CODE DE DEONTOLOGIE
<b>F</b>	30 novembre 2017	<b>C</b>	14h. - 17h.	Genève	«Financement du terrorisme»
<b>F</b>	14 décembre 2017	<b>B</b>	9h. - 17h.	Genève	Formation de base - LBA
<b>F</b>	23 janvier 2018	<b>C</b>	14h. - 17h.	Lausanne	« Marché de l'art »
<b>E</b>	8 February 2018	<b>CoD</b>	1:30 - 5:30pm	Geneva	Basic training - CODE OF DEONTOLOGY
<b>E</b>	6 March 2018	<b>B</b>	9 am - 5 pm	Geneva	Basic training - MLA
<b>I</b>	25 aprile 2018	<b>C</b>	14 alle 17 ore	Lugano	«LSF/LIFIN»
<b>D</b>	26. April 2018	<b>B</b>	9 Uhr - 17 Uhr	Zürich	Grundausbildung - GwG
<b>D</b>	27. April 2018	<b>C</b>	9 Uhr - 12 Uhr	Zürich	«FIDLEG/FINIG»
<b>F</b>	8 mai 2018	<b>C</b>	14h. - 17h.	Genève	«LSFin/LEFin»
<b>F</b>	16 mai 2018	<b>B</b>	9h. - 17h.	Genève	Formation de base - LBA
<b>E</b>	31 May 2018	<b>C</b>	2 pm - 5 pm	Geneva	«FinSA/FinIA»
<b>F</b>	21 juin 2018	<b>C</b>	13h30 - 17h30	Lausanne	«Audits LBA et CoD»

## 2018 - 2019

<b>E</b>	September 2018	<b>B</b>	9 am - 5 pm	Geneva	Basic training - MLA
<b>F</b>	octobre 2018	<b>CoD</b>	13h30 - 17h30	Genève	Formation de base - CODE DE DEONTOLOGIE
<b>F</b>	novembre 2018	<b>C</b>	18h. - 21h.	Genève	Formation continue LBA
<b>F</b>	décembre 2018	<b>B</b>	9h. - 17h.	Genève	Formation de base - LBA
<b>F</b>	février 2019	<b>C</b>	14h. - 17h.	Genève	Formation continue LBA
<b>E</b>	March 2019	<b>B</b>	9 am - 5 pm	Geneva	Basic training - MLA
<b>D</b>	März 2019	<b>B</b>	9 Uhr - 17 Uhr	Zürich	Grundausbildung - GwG
<b>E</b>	April 2019	<b>CoD</b>	1:30 - 5:30pm	Geneva	Basic training - CODE OF DEONTOLOGY
<b>E</b>	May 2019	<b>C</b>	2 pm - 5 pm	Lausanne	MLA continuous training
<b>F</b>	mai 2019	<b>B</b>	9h. - 17h.	Lausanne	Formation de base - LBA
<b>F</b>	juin 2019	<b>C</b>	14h. - 17h.	Genève	Formation continue LBA
<b>F</b>	juin 2019	<b>C</b>	13h30 - 17h30	Genève	«Audits LBA et CoD»

**F** in francese  
**D** in tedesco  
**E** in inglese  
**I** in italiano

**B** Formazione di base LRD  
**C** Formazione continua LRD  
**CoD** Formazione di base CoD  
 Nuovo tema

Per ragioni di organizzazione e di attualità, le date e i temi delle formazioni previste nel 2018-2019 saranno definiti più avanti.

# Evoluzione legislativa

## Il Consiglio federale stabilisce l'orientamento dei lavori successivi al rapporto di valutazione sulla Svizzera del GAFI (Consiglio federale - 28.06.2017)

Il 7 dicembre 2016 il Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI) ha pubblicato il quarto rapporto di valutazione sulla Svizzera, in cui riconosce la buona qualità del dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Al contempo il GAFI ha individuato delle debolezze nella legislazione e della sua efficacia e ha formulato raccomandazioni al riguardo. Per questo motivo la Svizzera è attualmente sottoposta a una procedura di monitoraggio (fase «follow-up») e nel febbraio del 2018 dovrà presentare al GAFI il suo primo rapporto in merito. Le carenze riscontrate nell'ambito della legislazione devono essere colmate entro tre anni. Inoltre, dopo cinque anni la Svizzera sarà sottoposta a una verifica successiva in relazione al miglioramento dell'efficacia.

Il DFF ha esaminato le raccomandazioni del GAFI nell'ambito del gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Su tale base il Consiglio federale ha incaricato il DFF di elaborare un progetto da porre in consultazione entro la fine dell'anno che permetta di attuare alcune delle raccomandazioni più importanti. In particolare, il Consiglio federale propone di introdurre degli obblighi di diligenza secondo la legge sul riciclaggio di denaro per determinate attività che non rientrano nel campo degli intermediari finanziari e misure per aumentare la trasparenza nel settore delle associazioni. Sono inoltre previsti adeguamenti in relazione ai commercianti di metalli preziosi e di pietre preziose, all'acquisto di vecchi metalli preziosi come pure nell'ambito del sistema di comunicazione.

Ulteriori misure riguardanti la prevenzione del terrorismo e della criminalità organizzata saranno attuate in particolare nel quadro di un progetto di legge del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). La procedura di consultazione su questo progetto è stata avviata il 21 giugno 2017. Alcune raccomandazioni del rapporto di valutazione del GAFI coincidono inoltre con le raccomandazioni del Forum globale contenute nel rapporto sulla seconda fase della valutazione sulla Svizzera. Il Consiglio federale si occuperà dell'attuazione di queste raccomandazioni dopo la pausa estiva nel quadro di un progetto separato. Per eliminare le lacune più importanti rilevate sarà inoltre necessario adeguare l'ordinanza FINMA del 3 giugno 2015 sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA), la Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB) e i regolamenti degli organismi di autodisciplina. In particolare sono interessati la verifica dell'avente economicamente diritto e il regolare aggiornamento delle informazioni sui clienti.

Il Consiglio federale ha pure preso conoscenza del rapporto sui rischi nel settore degli organismi senza scopo di lucro elaborato dal gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Nel rapporto vengono proposte misure per migliorare la trasparenza di fondazioni e associazioni con un rischio elevato in relazione al finanziamento del terrorismo.

## Il Consiglio federale pone in vigore le nuove norme nel settore della tecnofinanza (Consiglio federale - 05.07.2017)

In occasione della sua seduta del 5 luglio 2017, il Consiglio federale ha adottato una modifica dell'ordinanza sulle banche, che entrata in vigore il 1° agosto 2017. La revisione dell'ordinanza mira a ridurre gli ostacoli che limitano alle imprese tecnofinanziarie l'accesso al mercato e a rafforzare la competitività della piazza finanziaria svizzera.

La modifica dell'ordinanza sulle banche (OBCR) intende disciplinare in modo appropriato, in funzione del loro potenziale di rischio, le imprese tecnofinanziarie che offrono servizi al di fuori della tipica attività bancaria. Le seguenti agevolazioni si applicano:

- la deroga contenuta nell'OBCR concernente l'accettazione di fondi che servono per operazioni di clienti è applicata espressamente a un'esecuzione entro 60 giorni, invece dei sette giorni precedentemente previsti;
- è inoltre creato uno spazio per l'innovazione: la raccolta di depositi del pubblico fino a un milione di franchi non è più considerata a titolo professionale e è quindi esente dall'obbligo di autorizzazione. La modifica consente alle imprese di sperimentare un modello aziendale prima di dover chiedere un'autorizzazione non appena i depositi del pubblico superano un milione di franchi. I depositanti devono essere espressamente informati che i loro depositi non sono inclusi nella garanzia dei depositi.

Le agevolazioni normative si applicano non solo alle imprese tecnofinanziarie, ma anche ai tradizionali fornitori di servizi finanziari. Infatti, anche una banca deve poter sfruttare lo spazio innovativo. In questo modo si evita una distorsione della concorrenza tra gli operatori del mercato finanziario. Inoltre, le modifiche in questione non influiscono sull'applicabilità della legge sul riciclaggio di denaro.

Un'ulteriore modifica, riguardante la legge sulle banche (LBCR), è già stata richiesta dal Parlamento nell'ambito del dibattito concernente la legge sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin): nel mese di dicembre del 2016 il Consiglio degli Stati si è espresso a favore della creazione di una nuova categoria di autorizzazione nella LBCR per le imprese che accettano depositi del pubblico per un importo massimo di 100 milioni di franchi senza investirli né corrispondere interessi sugli stessi. Rispetto all'attuale autorizzazione a esercitare l'attività bancaria, questa nuova categoria dovrà caratterizzarsi da condizioni agevolate per l'autorizzazione e l'esercizio dell'attività bancaria negli ambiti della presentazione dei conti, della verifica e della garanzia dei depositi. La questione dovrebbe essere dibattuta in Consiglio nazionale durante la prossima sessione autunnale.

Il Consiglio federale seguirà da vicino gli sviluppi futuri della digitalizzazione e della tecnofinanza e valuterà quali ulteriori misure normative adottare. I relativi lavori, ad esempio quelli tesi a chiarire lo statuto giuridico delle valute virtuali, sono stati avviati e dovrebbero proseguire celermente.

### Giurisprudenza

Decisione del 16 giugno 2017 (4A\_508/2016)

Retrocessioni: la prescrizione del diritto alla restituzione si prescrive in dieci anni

Il diritto del mandante alla restituzione di retrocessioni che sono state versate al mandatario da terzi è soggetto a un termine di prescrizione di dieci anni. La prescrizione comincia a decorrere per ogni retrocessione il giorno in cui il mandatario la ha ricevuta.

